



REGOLAMENTO INVALSI

**“SULLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR N. 445/2000”.**

Approvato con Delibera del C.d.A. n. 16 del 29 febbraio 2024



REGOLAMENTO INVALSI

**“SULLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERITIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR N. 445/2000”.**

Art. 1	3
OGGETTO E FINALITA’	3
Art. 2	3
DEFINIZIONI	3
Art. 3	3
TIPOLOGIA E TEMPISTICA DEI CONTROLLI	3
Art. 4	4
MODALITA’ OPERATIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI	4
Art. 5	5
COMMISSIONE PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE	5
Art. 6	5
MODALITA’, TEMPISTICA E CRITERI PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE	5
Art. 7	5
INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	5
Art. 8	5
ESITI CONTROLLI	5
Art. 9	6
CONTROLLI ATTIVATI - ATTIVITA’ DEGLI UFFICI	6
Art. 10	6
MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI	6



Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato DPR n. 445/2000 e s.m.i.), presentate presso l'INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione.

I controlli di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici di qualunque specie.

Art. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, come previsto dal DPR 445/2000, si intende per:

- a) **Certificato**: il documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
- b) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione** (art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i.): il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato;
- c) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.): il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal Decreto;
- d) **Documento Amministrativo** (art. 22 del L. 241/1990 e s.m.i.): ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) **Amministrazioni procedenti** (art. 71 del DPR/2000 e s.m.i.): le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47.
- f) **Amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà o provvedono agli accertamenti d'ufficio** ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000 s.m.i.;
- g) **Amministrazioni certificanti**: amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 s.m.i.

Art. 3

TIPOLOGIA E TEMPISTICA DEI CONTROLLI

I controlli effettuati dagli uffici INVALSI preposti sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà ad essa presentate possono essere svolti secondo le seguenti modalità:



- a) controllo a campione: viene effettuato su almeno il 5% delle dichiarazioni presentate in merito a ciascun procedimento; l'individuazione delle dichiarazioni da assoggettare a controllo avviene utilizzando criteri di casualità tramite l'utilizzo di strumenti informatici.
- b) controllo totale: concerne le dichiarazioni rese per la partecipazione a gare d'appalto, partecipazione a concorsi, istituti contrattuali fruiti dai dipendenti INVALSI, che prevedono la consegna di certificazioni o dichiarazioni sostitutive; verifica delle istanze di incarichi extra istituzionali del personale interno ex art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, per procedere all'eventuale autorizzazione o presa d'atto, e per qualsiasi altra ipotesi possa essere oggetto di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
- c) controllo puntuale: ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 e s.m.i., riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali sorgono fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri. Nel caso in cui il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, la legge prevede, oltre alle sanzioni penali, anche che il dichiarante ai sensi dell'art. 75, del DPR 445/2000 e s.m.i., decada dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4

MODALITA' OPERATIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46, del DPR 445/2000 e s.m.i., sono effettuati dall'Amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43, del DPR 445/2000 e s.m.i., mediante consultazione diretta degli archivi dell'Amministrazione certificante ovvero mediante richiesta anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'Amministrazione certificante.

Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, del DPR 445/2000 e s.m.i., presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il competente responsabile a ricevere la documentazione dovrà aver cura di dare notizia all'interessato di tale irregolarità e quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento (e/o figura preposta) acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'Amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione dei certificati non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Nel caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del DPR 445/2000 e s.m.i., se le relative informazioni non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né documentabili direttamente dall'interessato, il responsabile del procedimento (e/o figura preposta), laddove ne abbia facoltà, può compiere verifiche in loco oppure effettuare controlli attraverso il competente organo della pubblica amministrazione.

Non possono essere richiesti al privato, documenti che siano in possesso di questo Ente o che possano essere acquisiti presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Per il principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1, della L. 241/1990, la documentazione spontaneamente prodotta dal privato potrà comunque essere utilizzata.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, le informazioni contenute nei certificati e nei documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni saranno trattate esclusivamente dal personale assegnato al procedimento di controllo.



Art. 5

COMMISSIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati da apposita Commissione nominata con Determinazione direttoriale. I componenti della Commissione sono individuati tra i dipendenti dell'Area dei servizi amministrativi e tecnologici in numero di tre e restano in carica per un triennio. Ai componenti della Commissione di cui sopra non spetta alcun compenso.

Art. 6

MODALITA', TEMPISTICA E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono scelte con sorteggio casuale (random) in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento preso in esame. Le dichiarazioni da sottoporre a controllo sono estratte attraverso piattaforme e archivi in uso presso INVALSI quali ad esempio: protocollo INVALSI, piattaforma INPA (da settembre 2023), gestionale delle presenze INVALSI, etc.

Il campione viene estratto utilizzando strumenti informatici che permettano l'estrazione casuale dei codici associati a tutte le dichiarazioni sostitutive rese per ogni procedimento oggetto di controllo, in misura non inferiore al 5%.

Terminata l'estrazione dei codici per ogni procedimento esaminato, si passerà ai controlli sulla veridicità del campione estratto. Al termine della verifica verrà redatto apposito verbale dalla Commissione.

Successivamente all'approvazione del Regolamento INVALSI, i controlli a campione verranno effettuati con cadenza semestrale (gennaio – giugno), con riferimento al semestre precedente; per il solo anno 2023 i controlli a campione verranno effettuati in un'unica estrazione per tutti i procedimenti conclusi nell'anno di riferimento.

Art. 7

INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino irregolarità od omissioni rilevabili nel corso del procedimento amministrativo, l'ufficio competente ne dà notizia all'interessato invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione e/o al completamento della dichiarazione entro il termine di 10 giorni solari dalla ricezione dell'invito a regolarizzare, con l'avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo. La comunicazione di cui sopra viene inviata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10- bis, della Legge n. 241/1990.

Art. 8

ESITI CONTROLLI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il dirigente amministrativo competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, ex art. 75, del DPR 445/2000 e s.m.i., e inoltre, se ne ricorrono i presupposti, la denuncia all'autorità giudiziaria. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente DPR 445/2000 e s.m.i. è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, art. 76, del DPR 445/2000 e sm.i.



Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione alla persona interessata, così come del provvedimento finale.

Art. 9

CONTROLLI ATTIVATI - ATTIVITA' DEGLI UFFICI

In attuazione dell'articolo 3-bis, della Legge n. 241/1990, nello scambio delle informazioni fra pubbliche amministrazioni che hanno attivato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, gli uffici interessati devono applicare criteri di semplicità ed immediatezza, facendo ricorso prevalentemente agli strumenti informatici e telematici.

Le comunicazioni in risposta a richieste di controllo devono indicare l'esito del controllo stesso, l'ufficio controllante, il responsabile del procedimento e la data di effettuazione del controllo.

È vietato l'accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificarne l'esattezza.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. Le risposte agli uffici richiedenti devono essere fornite nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10

MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di cui al presente Regolamento dovranno avvenire utilizzando le modalità indicate nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005.

Il Direttore Generale INVALSI

Dott.ssa Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005